

Avviso

Sospensione rate mutuo

In conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 14 novembre 2020) l'Ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC).

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 febbraio 2021, n.745, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020".

L'Ordinanza stabilisce che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni), hanno diritto di chiedere una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale:

- **Sospensione totale:** sospensione del pagamento dell'intero importo della rata, quindi sia interessi che capitale.
Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati, con la stessa periodicità e le stesse scadenze della rata di ammortamento, per un numero di rate concordato con la banca.
- **Sospensione parziale:** sospensione del pagamento della sola quota del capitale. In questo caso gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

La sospensione avrà durata fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre il 22/10/2021, data di cessazione dello stato di emergenza (12 mesi dalla data della delibera del Consiglio dei Ministri) e può essere richiesta entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso nominale annuo pattuito nel contratto e in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Per maggiori informazioni è a disposizione il personale della Succursale di riferimento.